

Crocifisso sì, crocifisso no

L'argomento di cui ci occupiamo oggi non ha a che fare direttamente con l'IRC, ma si è spesso incrociato con esso, sia per qualche equivoca e strumentale commistione dei piani, sia per l'oggettiva rilevanza religiosa dell'oggetto del contendere. E proprio di un «oggetto» si tratta, perché intendiamo parlare del crocifisso, la cui presenza nelle aule scolastiche italiane sembra essere periodicamente il pomo della discordia per campagne mediatiche ed esercitazioni giudiziarie. Le dimensioni del problema sono molte: giuridiche, politiche, religiose, civili, scolastiche, amministrative, storiche, ideologiche, filosofiche, ecc. Dovendo limitarci, per ovvi motivi, ad una sola prospettiva per ricostruire almeno qualche aspetto del problema, ci sembra opportuno soffermare l'attenzione su alcuni recenti sviluppi giudiziari che possono suggerire qualche riflessione di carattere più generale.

Il quadro giuridico

Fin dal 1860 il regolamento applicativo della legge Casati per l'istruzione elementare disponeva che ogni scuola fosse fornita, tra le altre suppellettili, di un crocifisso e di un ritratto del re. La disposizione veniva confermata agli inizi del novecento dal nuovo regolamento per l'istruzione elementare e dai decreti della riforma Gentile. Alcune circolari ne confermavano l'applicazione anche in età repubblicana, sebbene con la variante del ritratto del presidente della Repubblica in luogo di quello del re, fino ai giorni nostri. L'ultimo atto formale è una Direttiva ministeriale del 2002, che da un lato dispone che «sia assicurata da parte dei dirigenti scolastici l'esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche», dall'altro che «ogni istituzione scolastica, nell'ambito della propria autonomia e su delibera dei competenti organi collegiali, renda disponibile un apposito ambiente da riservare, fuori dagli obblighi ed orari di servizio, a momenti di raccoglimento e di meditazione dei componenti della comunità scolastica che lo desiderino». L'abbinamento dei due problemi sembra poco opportuno e comunque ha contribuito a mescolare piani diversi, che la giurisprudenza ha provveduto successivamente a distinguere. Da un punto di vista normativo ciò che appare chiaro è che il crocifisso costituisce

un semplice arredo scolastico, e proprio questa condizione ha consentito di slegarne la funzione dalla dimensione religiosa che per altri aspetti gli è propria. Nel 1988 il Consiglio di Stato confermava infatti la presenza del crocifisso anche dopo la revisione concordataria del 1984, dal momento che si trattava di disposizioni preesistenti ai Patti Laceramenti. Nel 2000 invece la Corte di Cassazione riconduceva la presenza del crocifisso al principio della religione di Stato, abrogato proprio dal nuovo Concordato, e quindi ne riteneva decaduto l'obbligo di esposizione. Tra le vicende che hanno riportato d'attualità il crocifisso scolastico negli ultimi anni ricordiamo solo il caso della scuola di Ofena (AQ), in cui nel 2003 il Tribunale prima accoglieva un ricorso contro il crocifisso e poi lo respingeva in quanto competenza del giudice amministrativo e non di quello ordinario. Nel 2004 anche la Corte costituzionale confermava la propria incompetenza in materia, rimettendo la questione alla giustizia amministrativa.

Il significato di un simbolo

Era quindi il Tar del Veneto a promuovere una linea interpretativa originale con una sentenza del 2005 emanata in seguito a un ricorso promosso in una scuola di Abano Terme (PD). Avventurandosi sul terreno dell'ermeneutica e della semiologia, il Tar osserva che «il linguaggio dei simboli costituisce un sistema comunicativo caratterizzato dall'elevato grado di vaghezza e, al tempo stesso, dalla forte "carica emotiva" dei segni impiegati, per cui assumono un ruolo rilevante sia la precomprensione dell'interprete sia la contestualizzazione del simbolo esaminato». Nella fattispecie, da un lato il crocifisso è un "simbolo storico-culturale", ma dall'altro esso "non può, oggi, essere considerato come un mero simbolo storico e culturale", altrimenti sarebbe facile risolvere il problema con il fatto che i simboli storico-culturali in quanto tali non possono ledere la laicità dello Stato o della scuola. Il Tar concludeva così che "il crocifisso debba essere considerato non solo come simbolo di una evoluzione storica e culturale, e quindi dell'identità del nostro popolo, ma quale simbolo altresì di un sistema di valori di libertà, eguaglianza, dignità umana e tolleranza religiosa e quindi anche della laicità dello Stato, principi questi che innervano la nostra Carta costituzionale. (...) Sarebbe quindi sottilmente paradossale escludere un segno cristiano da una struttura

pubblica in nome di una laicità, che ha sicuramente una delle sue fonti lontane proprio nella religione cristiana”». Su questa sentenza interveniva nel gennaio 2006 il Consiglio di Stato che, pur non condividendone del tutto le motivazioni, confermava la decisione di lasciare il crocifisso nelle aule. Esso infatti «può assumere diversi significati e servire per intenti diversi; innanzitutto per il luogo ove è posto». In un luogo di culto avrà un significato religioso, ma nella scuola «la sua esposizione sarà giustificata ed assumerà un significato non discriminatorio sotto il profilo religioso, se esso è in grado di rappresentare e di richiamare in forma sintetica immediatamente percepibile ed intuibile (al pari di ogni simbolo) valori civilmente rilevanti, e segnatamente quei valori che soggiacciono ed ispirano il nostro ordine costituzionale, fondamento del nostro convivere civile. In tal senso il crocifisso potrà svolgere, anche in un orizzonte "laico", diverso da quello religioso che gli è proprio, una funzione simbolica altamente educativa, a prescindere dalla religione professata dagli alunni. (...) Il richiamo, attraverso il crocifisso, dell'origine religiosa di tali valori e della loro piena e radicale consonanza con gli insegnamenti cristiani, serve dunque a porre in evidenza la loro trascendente fondazione, senza mettere in discussione, anzi ribadendo, l'autonomia (non la contrapposizione, sottesa a una interpretazione ideologica della laicità che non trova riscontro alcuno nella nostra Carta fondamentale) dell'ordine temporale rispetto all'ordine spirituale». Il crocifisso, insomma, rimane in aula al prezzo della perdita (o del ridimensionamento) del suo significato religioso. Esso infatti è «un simbolo idoneo ad esprimere l'elevato fondamento dei valori civili sopra richiamati, che sono poi i valori che delineano la laicità nell'attuale ordinamento dello Stato». Anzi, «nel contesto culturale italiano, appare difficile trovare un altro simbolo, in verità, che si presti, più di esso, a farlo».

Il compito della scuola

È da dubitare che con questa ultima sentenza il problema sia definitivamente risolto. La posta in gioco è chiaramente di natura ideologica ed è perseguita con strumenti che inducono a creare nell'opinione pubblica schieramenti facilmente semplificati ed equivoci, in cui il nodo del crocifisso va ben oltre le mura scolastiche. È stata spesso invocata in questo contesto la laicità dello Stato; e sarà bene allora

ricordare che nella nostra Costituzione la laicità non compare mai, anche se proprio una famosa sentenza della Corte costituzionale, quella che nel 1989 si occupò dell'alternativa all'IRC, ha riconosciuto nel principio di laicità «uno dei profili della forma di Stato delineata nella Carta costituzionale», concludendo che tale laicità «implica non indifferenza dello Stato dinanzi alle religioni ma garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione, in regime di pluralismo confessionale e culturale». La dimensione religiosa non può quindi essere emarginata ma deve essere rispettata e tutelata come costitutiva dell'identità di ogni persona, che liberamente deve trovare una risposta da dare alla domanda religiosa cui nessuno si può sottrarre. Da questo punto di vista la scuola è un luogo diverso dagli altri spazi pubblici, in cui ugualmente si invoca la rimozione degli eventuali crocifissi. La scuola è luogo di educazione e di socializzazione, di crescita e di confronto, in cui le soluzioni istituzionali poco si prestano a rispondere alle esigenze formative dei giovani. Ad un crocifisso «imposto» dall'alto sarebbe meglio sostituire perciò un crocifisso «compreso» dal basso, oggetto di discussione (non di negoziazione) per capire il perché della sua presenza.

Anche a prescindere dalla sua effettiva presenza in tutte le aule italiane, l'esposizione del crocifisso è un fatto che appartiene alla tradizione culturale italiana e la scuola è luogo di interpretazione della cultura. Il crocifisso è senz'altro un simbolo religioso ed è un simbolo cristiano, quindi va interpretato alla luce del messaggio cristiano che in qualche modo racchiude: un messaggio che non può essere motivo di esclusione né fattore identitario tendente a selezionare gli eletti per distinguerli dal resto dell'umanità. Il crocifisso, per laici e credenti, non può essere motivo di divisione ma di unione. Ed è compito della scuola, proprio nel rispetto di quella croce, spiegare come e perché sia necessario promuovere una cultura di pace e di tolleranza. Da questo punto di vista, per l'IRC c'è un oggetto di attenzione in più.

SERGIO CICALTELLI
L'Ora di Religione Settembre 2006